

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-6667 del 30/12/2021
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 - L.R. n. 13/2015. Ditta: SANTARCANGELO FRANTUMAZIONI SRL - Roncofreddo (FC). Autorizzazione Unica Ambientale relativa all'impianto ubicato in Comune di SANTARCANGELO DI ROMAGNA VIA BIANCHI snc, ricomprendente i seguenti titoli abilitativi: comunicazione recupero rifiuti ex art. 216 D.lgs. 152/2006, autorizzazione alle emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.lgs. n. 152/2006, autorizzazione allo scarico di acque meteoriche di dilavamento in corpo idrico superficiale ex art.124 del D.Lgs. n. 152/2006, comunicazione in materia di impatto acustico ex L. n. 447/1995. Istanza pervenuta al SUAP del Comune di SANTARCANGELO DI ROMAGNA presso l'Unione Valmarecchia, con protocollo n. 10134 del 24.06.2021. Modifica sostanziale ai sensi dell'art. 6 c.2 del Provvedimento n. 6326 del 03.12.2018.
Proposta	n. PDET-AMB-2021-6894 del 30/12/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini
Dirigente adottante	STEFANO RENATO DE DONATO

Questo giorno trenta DICEMBRE 2021 presso la sede di Via Settembrini 17/D - 47923 Rimini, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini, STEFANO RENATO DE DONATO, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 - L.R. n. 13/2015. Ditta: SANTARCANGELO FRANTUMAZIONI SRL - Roncofreddo (FC). Autorizzazione Unica Ambientale relativa all'impianto ubicato in Comune di SANTARCANGELO DI ROMAGNA VIA BIANCHI snc, ricomprendente i seguenti titoli abilitativi: comunicazione recupero rifiuti ex art. 216 D.lgs. 152/2006, autorizzazione alle emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.lgs. n. 152/2006, autorizzazione allo scarico di acque meteoriche di dilavamento in corpo idrico superficiale ex art.124 del D.Lgs. n. 152/2006, comunicazione in materia di impatto acustico ex L. n. 447/1995. Istanza pervenuta al SUAP del Comune di SANTARCANGELO DI ROMAGNA presso l'Unione Valmarecchia, con protocollo n. 10134 del 24.06.2021. Modifica sostanziale ai sensi dell'art. 6 c.2 del Provvedimento n. 6326 del 03.12.2018.

IL DIRIGENTE

VISTI

- il D.P.R. n. 59/2013 recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA);
- l'art. 2, comma 1, lett. b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale, la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'AUA, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento, adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive, ai sensi dell'articolo 7 del DPR n. 160/2010, ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, c. 6-bis, della L. n. 241/1990;
- il D.Lgs. n. 152/2006 recante "Norme in materia ambientale" – Parte III *Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche*, Parte IV *Gestione dei rifiuti, imballaggi e bonifica dei siti inquinati*, Parte V *Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera*;
- gli artt. 214 e 216 del D. Lgs. n. 152/2006 che prevedono:
 - l'adozione di norme tecniche e prescrizioni specifiche, in base alle quali le attività di recupero dei rifiuti che rispettino tali disposizioni, possono essere intraprese previa comunicazione alla Provincia territorialmente competente;
 - che la Provincia, verificata d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti, iscrive in un apposito registro, le imprese che effettuano la comunicazione di inizio attività;

- il D.M. 05.02.1998 che individua le norme tecniche per il recupero di rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate;
- l'art. 184-ter del D.Lgs. n. 152/2006, così come modificato da ultimo dal D.Lgs. n. 116 del 03.09.2020, che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto;
- il D.M. n. 69 del 28.03.2018 che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto del conglomerato bituminoso per la produzione di granulato di conglomerato bituminoso;
- la Nota Ministeriale prot. 0016293.05-10-2018 che chiarisce come il suddetto D.M. n. 69 disciplinando i criteri per la cessazione della qualifica del rifiuto costituito da conglomerato bituminoso (codice EER 170302) abbia determinato la cessazione dell'applicazione del D.M. 05.02.1998 limitatamente alle attività previste al punto 7.6.3 lettere a), b) e c), continuando altresì ad applicarsi i limiti quantitativi previsti all'Allegato 4, le norme tecniche di cui all'Allegato 5, nonché i valori limite per le emissioni di cui all'Allegato 1 suballegato 2 del D.M. 05.02.1998;
- l'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 che stabilisce che tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati;
- l'art. 125 del D.Lgs. n. 152/2006 che disciplina il rilascio dell'autorizzazione agli scarichi di acque reflue industriali;
- l'art. 113 del D.Lgs. n. 152/2006 che assoggetta alla disciplina regionale gli scarichi di acque meteoriche di dilavamento;
- la Del. G.R. n. 286/2005 Direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne e la Del. G.R. n. 1860/2006 - Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della precedente;
- la Determinazione del Direttore Generale dell'Ambiente n. 4606 del 4 giugno 1999 "Indicazioni alle Province per il rilascio delle autorizzazioni in atmosfera";
- la Deliberazione di G.R. n. 2236 del 28/12/2009 che reca disposizioni in merito alle autorizzazioni di carattere generale di cui all'art. 272 co. 2 del D.Lgs. n. 152/2006;
- la L. n. 447/1995 in materia di impatto acustico;
- la Circolare Ministeriale n. 1121 del 21.01.2019 "Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi" e il Dpcm 27.08.2021 in materia di predisposizione del Piano di Emergenza Esterna;

VISTI

- la L. n. 56/2014 "Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di comuni";

- la L.R. n. 13/2015 in materia di Riforma del sistema di governo regionale e locale, che dispone il riordino delle funzioni amministrative in materia di Ambiente ed Energia ed in particolare stabilisce quali funzioni afferenti a gestione di rifiuti, risorse idriche e inquinamento atmosferico, vengano esercitate dalla Regione mediante ARPAE;
- la convenzione sottoscritta, ai sensi dell'art. 15 c. 9, della L.R. n. 13/2015, da Regione Emilia-Romagna, Provincia di Rimini e ARPAE, in merito alle funzioni residue riconosciute in materia ambientale alle Province dall'art. 1, comma 85, lettera a), della legge n. 56/2014, tra cui le competenze inerenti le procedure semplificate di cui agli artt. 214 e 216 D.lgs. 152/2006, funzioni che a partire dal 09.05.2016 la stessa Provincia esercita attraverso ARPAE;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n.1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n.13/2015, che individua le strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;
- la Deliberazione del Direttore generale n. 90/2018, con cui è stato, conseguentemente, approvato l'assetto organizzativo analitico dell'Agenzia;
- la Determinazione dirigenziale n. DET-2019-876 del 29/10/2019 di approvazione dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est a seguito del recepimento degli incarichi di funzione istituiti per il triennio 2019-2022;
- le Deliberazioni del Direttore generale n. 95/2019 e 96/2019 che disciplinano e istituiscono i conferimenti di incarichi di funzione in ARPAE, per il triennio 2019-2022;

RICHIAMATA la vigente Pianificazione Territoriale e Ambientale in materia di aria, acqua e rifiuti;

RICHIAMATA l'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, rilasciata alla ditta SANTARCANGELO FRANTUMAZIONI SRL con Provvedimento di ARPAE n. 6326 del 03.12.2018 (confluita nel Provvedimento conclusivo del SUAP del Comune di SANTARCANGELO DI ROMAGNA con Atto prot. n. 17878 del 05.12.2018), così come modificato temporaneamente fino al perdurare dello stato di emergenza covid, con lett. prot. n. 146136 del 22.09.2021, e relativa all'impianto ubicato in Comune SANTARCANGELO DI ROMAGNA, VIA BIANCHI snc;

TENUTO CONTO che l'Autorizzazione Unica Ambientale sopra citata ricomprende i seguenti titoli abilitativi:

- iscrizione al numero 85 nel Registro Provinciale delle imprese che effettuano attività di recupero rifiuti ex artt. 214 e 216 del D.lgs. n. 152/2006;
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.lgs. n. 152/2006;
- autorizzazione allo scarico di acque meteoriche di dilavamento che non recapitano in fognatura, ex art. 124 D.lgs. 152/2006;
- comunicazione in materia di impatto acustico ex L. n. 447/1995;

VISTO che parte dell'impianto è localizzata su area di proprietà demaniale in concessione, come disciplinato dal provvedimento DET-AMB-2020-3177 del 09.07.2020 di ARPAE, rilasciata alla ditta SANTARCANGELO FRANTUMAZIONI SRL, per l'occupazione di un'area localizzata in sponda sinistra del fiume marecchia nel Comune di Santarcangelo di Romagna, parte ad uso industriale (impianto lavorazione inerti) e parte ad uso agricolo (vigneto);

ATTESO che, con nota acquisita agli atti con prot. n. 100772 del 28.06.2021, lo Sportello Unico del Comune di SANTARCANGELO DI ROMAGNA presso l'Unione Valmarecchia ha trasmesso istanza (prot. SUAP n. 10134 del 24.06.2021) presentata dalla ditta SANTARCANGELO FRANTUMAZIONI SRL avente sede legale in Comune di Roncofreddo (FC), VIA PROVINCIALE MUSANO, 3422 e sede dell'impianto in Comune di SANTARCANGELO DI ROMAGNA VIA BIANCHI, volta a ricomprendere i seguenti titoli ambientali:

- comunicazione recupero rifiuti ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. n. 152/2006 - *modifiche sostanziali*, di competenza ARPAE;
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera - diffuse - ex art. 269 del D.Lgs. n.152/2006 - *modifiche sostanziali*, di competenza ARPAE;
- autorizzazione allo scarico di acque meteoriche di dilavamento in corpo idrico superficiale ex art.124 del D.Lgs. n. 152/06 - *modifiche sostanziali*, di competenza ARPAE;
- comunicazione in materia di impatto acustico di cui alla L. n. 447/1995 - di competenza comunale;

DATO ATTO che la modifica consiste:

- nell'inserimento dell'attività di recupero rifiuto delle tipologie 7.6 e 7.31 bis di cui al D.M. 05.02.1998, in aggiunta alla attività di recupero rifiuti già in essere, di cui alla tipologia 7.1;
- nell'aumento dei quantitativi dei rifiuti gestiti: stoccaggio istantaneo da 18.000 t a 37.800 t e recupero annuale da 27.000 t/a a 76.700 t/a, con aumento della superficie interna all'impianto, destinata all'attività di recupero rifiuti;

- nell'adeguamento della rete di raccolta/scarico delle acque meteoriche di dilavamento, tramite collegamento alla rete esistente, del sistema di raccolta e trattamento delle acque provenienti dalla piattaforma impermeabile destinata al lavaggio inerti e al trattamento del rifiuto costituito da conglomerato bituminoso;
- nell'adeguamento dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera tenuto conto degli impatti derivanti dalle modifiche apportate alla gestione dei rifiuti;

VISTO che le modifiche richieste sono assoggettate alla parte II di cui al D.Lgs. n. 152/2006 e che il progetto in esame è stato sottoposto a Verifica di assoggettabilità a screening con Del. G.R. n. 4928 del 24.03.2020, ed è stato escluso da ulteriore provvedimento di VIA, con prescrizioni concernenti la potenzialità dell'impianto, il monitoraggio dell'impatto acustico arrecato dalla modifica e la valutazione di incidenza, riportate nella parte dispositiva;

VISTO che, con nota prot. n. 116639 del 26.07.2021, ai sensi dell'art. 14 bis della L. 241/1990, il Responsabile del procedimento ha convocato la Conferenza di Servizi n. 12/2021, in forma semplificata e in modalità asincrona alla quale hanno preso parte: SUAP del Comune di SANTARCANGELO DI ROMAGNA, Comune di SANTARCANGELO DI ROMAGNA, Regione Emilia-Romagna, *Servizio Aree protette, Foreste e Sviluppo della Montagna*, Provincia di Rimini, AUSL, Comando Provinciale dei VVFF;

VISTO:

- che con nota prot. n. 127853 del 16.08.2021, ARPAE ha richiesto all'interessato di produrre integrazioni necessarie ai fini della conclusione del procedimento ed al contempo ha interrotto i termini del procedimento stesso;
- che con nota prot. n. 149798 del 29.09.2021 di ARPAE, su richiesta della ditta in ragione della complessità della documentazione da presentare, il procedimento è stato sospeso fino all'inoltro delle integrazioni richieste da presentarsi e comunque non oltre il 22.10.2021;
- che la documentazione richiesta è stata fatta pervenire dall'interessato il 30.09.2021 e che da questa data il procedimento è stato riavviato;
- che, in data 01.12.2021 e 28.12.2021, la ditta ha fatto pervenire ulteriori precisazioni ed ha comunicato l'esito della valutazione di incidenza rilasciata dall'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Romagna con prot. 1478 del 17.06.2020, relativa alla demolizione di un vecchio impianto di frantumazione allora presente e all'installazione di impianti tecnologici all'interno del sito, i cui titoli edilizi non sono ricompresi nel presente provvedimento;

RILEVATO che non risulta espletata, come altresì prescritto in esito alla procedura di screening conclusa con Del. G.R. n. 4928 del 24.03.2020, la valutazione di incidenza con riferimento alle specifiche modifiche oggetto del presente provvedimento, riferite alla gestione dei rifiuti;

DATO ATTO che il Comune di SANTARCANGELO DI ROMAGNA, in qualità di ente competente, non ha espresso motivi ostativi in materia di inquinamento acustico;

CONSIDERATO che, ai sensi del comma 3-septies dell'art 184 ter del D.Lgs. n. 152/2006, le autorità competenti al rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 3 dello stesso articolo, comunicano al Ministero della Transizione Ecologica, i nuovi provvedimenti autorizzatori emessi, riesaminati e rinnovati ai sensi dell'art. 184-ter;

ACQUISITI agli atti:

- la nota Prot. n. 188069 del 07.12.2021, con cui, su richiesta del Servizio scrivente, il Servizio Territoriale ha prodotto una relazione tecnica favorevole, il cui contenuto si condivide, relativa all'istanza per la parte afferente la competenza di ARPAE (recupero rifiuti, scarico di acque meteoriche di dilavamento in corpo idrico superficiale ed emissioni in atmosfera), con prescrizioni riportate nella parte dispositiva attinenti la gestione dei rifiuti e con indicazioni volte a garantire il mantenimento della pulizia della pubblica strada di accesso al piazzale della ditta;
- la nota prot. n. 10278 del 30.07.2021 con la quale il Comando provinciale di Rimini dei VV.FF. riferisce tra l'altro che, per eventuali attività ricadenti in categoria B, C dell'allegato I del DPR 151/2011, dovrà essere richiesto apposito esame del progetto e che, qualora si intendano svolgere attività ricadenti in categoria A, il Comando non si esprime sul progetto; comunque il titolare prima dell'avvio dell'esercizio deve aver presentato la S.C.I.A. ex art. 4 del DPR 151/2021; nel caso l'attività non fosse soggetta ai controllo dei VV.FF. la stessa dovrà essere condotta nel rispetto delle normative vigenti di prevenzione incendi;
- l'iscrizione nell'elenco (White List) della Prefettura di Rimini, istituito ai sensi della L. n. 190/2012 e del DPCM 18/04/2013, rilasciata in data 24.08.2021 ed avente scadenza al 23.08.2022;

DATO ATTO che la Società richiedente l'autorizzazione ha liquidato i costi istruttori a favore di ARPAE per un importo di € 543,00;

RITENUTO che, sulla base dell'esito positivo dell'istruttoria svolta e dei pareri citati, possa darsi luogo al rilascio dell'autorizzazione richiesta, con i limiti e le prescrizioni di cui al dispositivo del presente provvedimento, anche mediante nuova iscrizione a registro;

SENTITO il Responsabile dell'Unità Autorizzazioni complesse ed Energia, Ing. Fabio Rizzuto;

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90 è l'Ing. Giovanni Paganelli, Responsabile dell'Unità AUA ed Autorizzazioni settoriali, all'interno del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini;

RICHIAMATI gli artt. 23, 26 e 27 del D.lgs. 14/03/2013 n. 33;

DATO ATTO che, ai sensi del D.lgs. n.196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente del SAC territorialmente competente;

DATO ATTO che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPAE nn. 7/2016, 70/2018, 90/2018 e 106/2018, compete al sottoscritto responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini, l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

ATTESTATA la regolarità amministrativa della presente determinazione;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90, Ing. Giovanni Paganelli, Responsabile dell'Unità AUA ed Autorizzazioni settoriali, all'interno del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini;

DISPONE

1. di modificare, ai sensi dell'art. 6 - c.2 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, l'Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata con Provvedimento n. 6326 del 03.12.2018 e s.m. alla ditta SANTARCANGELO FRANTUMAZIONI SRL con sede legale in Comune di Roncofreddo (FC), VIA PROVINCIALE MUSANO, 3422, e sede dell'impianto in Comune SANTARCANGELO DI ROMAGNA VIA BIANCHI snc, così come rappresentato nella cartografia di cui all'**Allegato B**, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, l'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (istanza pervenuta al SUAP del Comune di SANTARCANGELO DI ROMAGNA, presso l'Unione Valmarecchia. con protocollo n. 1013 del 24.06.2021) ricomprendente i seguenti titoli abilitativi ambientali, così come stabilito ai punti successivi:
 - modifica dell'iscrizione nel Registro Provinciale delle imprese che hanno comunicato di svolgere operazioni di recupero rifiuti di cui agli artt. 214 e 216 D.Lgs. n. 152/2006 – competenza ARPAE;

- modifica all'autorizzazione, di cui all'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006, allo scarico di acque meteoriche di dilavamento in corpo idrico superficiale – competenza ARPAE;
 - modifica all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs. n. 152/2006 – competenza ARPAE;
 - comunicazione in materia di impatto acustico di cui alla L. n. 447/1995 – competenza comunale;
2. di sostituire l'Allegato A al Provvedimento n. 6326 del 03.12.2018 con l'Allegato A al presente Provvedimento di cui ne costituisce parte integrante e sostanziale;
 3. che la ditta, entro 12 mesi dalla realizzazione ed entrata in funzione delle modifiche progettuali/impianistiche e comunque ad impianto pienamente in attività (a pieno regime), realizzi un'ideale ed accurata campagna di monitoraggio dell'impatto acustico post operam presso le abitazioni presenti su via Bianchi, preliminarmente concordata con ARPAE Rimini. La relazione tecnica, contenente i risultati complessivi della suddetta campagna e le relative considerazioni/valutazioni, dovrà essere trasmessa ad ARPAE Rimini e al Comune di Santarcangelo di Romagna entro i successivi 3 mesi;
 4. che la ditta adotti tutti gli accorgimenti e le precauzioni tecnico/progettuali necessari al fine di ridurre al minimo la pressione sonora cagionata dall'impianto e dai mezzi in entrata ed in uscita dallo stesso.
 5. di rammentare che la strada pubblica interessata dall'area di accesso è assoggettata alle norme del codice della strada che riporta fra gli atti vietati (art. 15) "... insudiciare e imbrattare comunque la strada e le sue pertinenze, apportare o spargere fango o detriti a mezzo delle ruote dei veicoli provenienti da accessi o diramazioni..."; pertanto l'eventuale accertamento di condizioni di degrado imputabili alla ditta, comporterà, oltre alle sanzioni previste, la necessità del riesame del provvedimento autorizzativo;
 6. di confermare, senza alcuna variazione tutte le altre disposizioni e prescrizioni dettate con Provvedimento n. 6326 del 03.12.2018, il quale dovrà essere conservato presso la sede della ditta, unitamente al presente provvedimento, ed esibito ad eventuali richieste di controllo;
 7. di dare atto che l'Autorizzazione Unica Ambientale disciplina esclusivamente gli aspetti ambientali dei titoli abilitativi di cui al D.P.R. n. 59/2013, che l'istruttoria degli stessi non comporta la verifica della conformità urbanistica ed edilizia e che, pertanto, la ditta dovrà essere in possesso delle abilitazioni edilizie necessarie;
 8. di rammentare che l'impianto deve risultare a norma con gli adempimenti di legge concernenti la normativa antincendio anche con riferimento agli adempimenti previsti nei confronti della

Prefettura di Rimini, circa la predisposizione di apposito Piano di Emergenza Interna (PEI) e la trasmissione delle informazioni utili per l'elaborazione del Piano di Emergenza Esterna (PEE) di cui al Dpcm 27.08.2021;

9. di rammentare che eventuali modifiche **sostanziali** dell'attività e/o dell'impianto oggetto della presente AUA devono essere richieste ai sensi dell'art. 4 del DPR n. 59/2013; eventuali modifiche **non sostanziali** devono invece essere comunicate ai sensi dell'art. 6 dello stesso DPR. Costituisce modifica sostanziale:
 - i. ogni eventuale ristrutturazione o ampliamento che determini variazioni quali-quantitative dello scarico o spostamenti significativi del punto di scarico;
 - ii. ogni modifica che comporti un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni in atmosfera o che alteri le condizioni di convogliabilità tecnica delle stesse e che possa produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente;
 - iii. ogni modifica impiantistica e/o gestionale rilevante ai fini dell'attività di gestione rifiuti, da sottoporre ad apposita comunicazione ai sensi dell'art. 216 del D.lgs. n. 152/2006;
10. che, qualora il gestore intenda modificare o potenziare sorgenti sonore oppure introdurre nuove, dovrà presentare comunicazione/domanda di modifica dell'AUA allegando la scheda E del modello AUA ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 447/1995;
11. di stabilire che dovrà essere comunicata tempestivamente alla scrivente Agenzia ogni modificazione intervenuta nell'assetto societario e negli organismi tecnici ed amministrativi;
12. che la presente AUA è comunque soggetta a rinnovo ovvero revisione delle prescrizioni contenute nell'AUA stessa, prima della scadenza, qualora si verifichi una delle condizioni previste all'art. 5 - c. 5 del DPR n. 59/2013;
13. che l'AUA adottata con il presente provvedimento divenga esecutiva sin dal momento della sottoscrizione della stessa da parte del dirigente di ARPAE - SAC di Rimini o chi ne fa le veci, assumendo efficacia dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente;
14. di rammentare al SUAP e alla ditta che il provvedimento conclusivo da emanarsi rimane subordinato al rilascio della nuova Valutazione di Incidenza da parte della Regione Emilia-Romagna, così come prescritto in esito alla procedura di screening conclusa con Del. G.R. n. 4928 del 24.03.2020;
15. che il presente atto, firmato digitalmente, sia trasmesso al SUAP del Comune di SANTARCANGELO DI ROMAGNA, presso l'Unione Valmarecchia per la redazione del provvedimento conclusivo di cui all'art. 2 comma 1 lett. b) e la trasmissione in forma digitale a: richiedente, Regione Emilia-Romagna, *Servizio Aree protette, Foreste e Sviluppo della*

Montagna, Provincia di Rimini, ARPAE, AUSL, Comando Provinciale dei VVFF; è trasmesso altresì al Ministero dell' Ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi del comma 3-septies dell' art. 184-ter del D.Lgs. n. 152/2006;

16. che, in caso di inottemperanza delle prescrizioni si applicano le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento;
17. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, entro 60 giorni dalla data di ricevimento dello stesso, avanti il Tribunale Amministrativo Regionale nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
18. di individuare nell' Ing. Giovanni Paganelli, il Responsabile del Procedimento per gli atti di adempimento del presente provvedimento;
19. di dare atto che il Servizio Territoriale di ARPAE Rimini esercita i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento;
20. che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provveda all'obbligo di pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.lgs. n. 33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;
21. di dichiarare che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla L. n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI RIMINI

Dott. Stefano Renato de Donato

Condizioni:

Presso l'impianto viene svolta sia attività di recupero rifiuti (piazzale NE), sia attività commerciale di materiali (piazzali NW e SW); l'attività di gestione rifiuti è costituita dalla messa in riserva (R13) e dal trattamento (R5) di rifiuti inerti, conglomerato bituminoso e terre e rocce da scavo di cui alle tipologie 7.1, 7.6, 7.31 bis nonché dal trattamento (R5) di rifiuti inerti e conglomerato bituminoso, finalizzato alla cessazione della qualifica di rifiuto: il materiale così ottenuto viene stoccato in cumuli in attesa del successivo reimpiego, in conformità a quanto stabilito nelle corrispondenti normative; con riferimento alla gestione dei rifiuti corrispondenti alle terre e rocce da scavo l'attività consiste nella mera messa in riserva dei rifiuti, da destinare ad altro impianto per le successive operazioni di recupero;

DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'ATTIVITA' DI RECUPERO RIFIUTI:

1. di iscrivere, per quanto di competenza di ARPAE – Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini, fatte salve altre autorizzazioni previste dalle vigenti leggi, la ditta SANTARCANGELO FRANTUMAZIONI SRL con sede dell'impianto in Comune di SANTARCANGELO DI ROMAGNA, VIA BIANCHI, al

numero 85 BIS del 30.12.2021

nel Registro Provinciale delle imprese che hanno comunicato di svolgere operazioni di recupero rifiuti ai sensi degli artt. 214 e 216 del D.Lgs. n. 152/2006, esclusivamente per le tipologie di rifiuti, quantità e operazioni di recupero di seguito definite:

Tipologia D.M. 05.02.1998	Codici rifiuti di cui all'EER (decisione 2014/955/UE)	Quantità stoccata (t)	Quantità gestita (t/a)	Operazioni consentite (*)
7.1	170101 170102 170103 170107 170802 170904	18.000	50.000	R13 - R5
7.6	170302	800	2.700	R13 - R5
7.31 BIS	170504	19.000	24.000	R13

(*) operazioni di recupero di cui all'allegato C alla parte IV del D.Lgs. n. 152/2006;

2. di rammentare a codesta ditta che, ai sensi dell'art. 3 del D.M. n. 350 del 21.07.1998, il diritto di iscrizione dovrà essere versato ad ARPAE, entro il 30 aprile di ciascun anno, pena la sospensione dell'iscrizione stessa;
3. dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni:
 - a. i rifiuti potranno essere accettati solo se accompagnati da apposito formulario di trasporto (art. 193 del D.Lgs. n. 152/2006) ad eccezione dei conferimenti occasionali e sporadici effettuati dal produttore iniziale e per quantitativi massimi di 30 kg;
 - b. dovrà essere garantita la percorribilità all'interno del sito;
 - c. dovrà essere garantita la netta separazione tra i rifiuti ed i materiali;
 - d. i rifiuti presenti nell'impianto, sia gestiti che prodotti, dovranno essere separati per codice EER, ed i cumuli nonché i cassoni dovranno essere provvisti di cartellonistica riportante il codice EER e la denominazione del rifiuto stoccato;
 - e. i contenitori utilizzati per lo stoccaggio dovranno essere a norma e in buone condizioni di conservazione in modo tale da garantire una perfetta tenuta;
 - f. i contenitori adibiti al deposito temporaneo devono essere dotati di idonea copertura;
 - g. nel rispetto di quanto disposto dall'art. 184-ter del D.Lgs. n. 152/2006, i rifiuti gestiti dovranno soddisfare tutte le condizioni previste affinché cessino la qualifica di rifiuto, ovvero, qualora i materiali ottenuti al termine delle operazioni di recupero e/o delle fasi di pretrattamento, non abbiano cessato la qualifica di rifiuto, in quanto privi delle caratteristiche individuate dalle norme vigenti, gli stessi dovranno essere gestiti ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006;
 - h. il conglomerato bituminoso (codice EER 170302), derivante dall'operazione di recupero R5, cessa la qualifica di rifiuto e diviene "granulato di conglomerato bituminoso" se soddisfa i criteri previsti dall'art. 3 del D.M. 28 marzo 2018 n.69. Il rispetto di tali criteri deve essere attestato dalla ditta in oggetto, tramite dichiarazione di conformità, secondo le modalità previste dall'art. 4, comma 1 del D.M. 28 marzo 2018 n.69, da inviare ad ARPAE, al termine del processo produttivo di ciascun lotto;
 - i. relativamente ai rifiuti costituiti da conglomerato bituminoso di cui al codice EER 170302, la norma tecnica di riferimento è costituita dal D.M. n. 69 del 28 marzo 2018, limitatamente ai criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto e dal D.M. 05.02.1998, limitatamente ai quantitativi previsti all'Allegato 4, alle norme tecniche di cui all'Allegato 5, nonché ai valori limite per le emissioni di cui all'Allegato 1 suballegato 2;

Si rammenta inoltre che:

1. ai sensi dell'art. 3 del D.M. n. 350 del 21.07.1998, il diritto di iscrizione deve essere versato ad ARPAE, entro il 30 aprile di ciascun anno, pena la sospensione dell'iscrizione stessa;
2. i rifiuti generati dall'attività devono essere successivamente affidati ad impianti che ne attuino lo smaltimento o il recupero, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. n. 152/2006;
3. l'impianto deve mantenere i requisiti e rispettare le condizioni stabiliti dagli artt. 214 e 216 del D.Lgs. n. 152/2006 e dal D.M. 05.02.1998 e s.m.i.;
4. il legale rappresentante della ditta autorizzata, è tenuto ad adempiere agli obblighi concernenti il sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti, istituito ai sensi degli artt.188-bis e 188-ter del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii ovvero adempiere agli obblighi previsti dagli artt. 193 Trasporto dei rifiuti, 190 Registri di carico e scarico e 189 Catasto dei rifiuti, dello stesso D.Lgs. n. 152/2006;
5. per i rifiuti prodotti, non derivanti dall'attività di gestione rifiuti autorizzata, è impropria la classificazione di cui al capitolo 19 dell'EER e che per gli stessi deve essere adottata la opportuna classificazione;

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.